



COMUNE DI DOSSENA
PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24010 – TEL. 0345/49413 E FAX 0345/49453 – UFFICI: VIA CHIESA, 6
C.F.85001850164
E-MAIL: info@comune.dossena.bg.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
SUGLI IMMOBILI ANNO 2021

Ai sensi dell'art. 1 commi da 738 a 783, della Legge 27.12.2019 n. 160, dall'01.01.2020 è istituita la nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria) che ha unificato e assorbito la TASI. La nuova disciplina normativa derivata dall'unificazione dell'IMU e della TASI, rappresenta una semplificazione rilevante per i contribuenti, in quanto è stata rimossa la duplicazione di prelievo fondata sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti.

Il Comune di DOSSENA, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 30.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, ha deliberato le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale propria sugli Immobili) per l'anno 2021:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2021	
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (*) (alloggio adibito a dimora abituale coincidente con la residenza anagrafica). (*) solo fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), mentre per le altre categorie catastali l'imposta non è dovuta	5,50 per mille Detrazione €. 200,00
Aliquota aree fabbricabili	10,60 per mille
Aliquota ordinaria per immobili e relative pertinenze, per le generalità dei soggetti passivi	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille
Abitazioni locata a canone concordato	7,95 per mille
Terreni Agricoli	Esenti in quanto Comune classificato Montano

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) è il possesso di immobili a titolo di proprietà piena o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. (Art. 4 – Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 58 del 16.06.2020).

Sono esclusi i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977 e gli immobili destinati ad abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

QUANDO VERSARE L'IMU

- **Acconto** entro il 16 Giugno 2021 pari al 50% dell'imposta annua dovuta.
- **Saldo con eventuale conguaglio** dal 1 al 16 Dicembre 2021.

Importi Minimi: Il valore minimo fino al quale l'Imposta non deve essere versata né richiesta a rimborso è pari a €. 5,00 (Euro cinque/00) ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.06.2020. L'importo minimo di €. 5,00 si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta, per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

DOVE VERSARE L'I.M.U.

Tutti i contribuenti devono pagare utilizzando esclusivamente il **modello F24**. Il codice catastale per il versamento al Comune di DOSSENA è: **D352**

CODICI TRIBUTO

Codice Tributo	Descrizione
3912	IMU - abitazione principale e relative pertinenze (destinatario COMUNE)
3916	IMU - aree fabbricabili (destinatario COMUNE)
3918	IMU - altri fabbricati (destinatario COMUNE)
3925	IMU – Immobili uso produttivo - cat. D – (destinatario STATO)
3939	IMU – Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita COMUNE
3930	IMU – Immobili uso produttivo – cat. D – incremento (destinatario COMUNE)

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il comma 48 dell'art.1 della legge 178/20 prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Voivodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

Nessuna differente agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020.

DICHIARAZIONE I.M.U.

La Dichiarazione I.M.U. va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo (*) alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, acquisizione o perdita dei requisiti di abitazione principale, valore aree edificabili o variazioni catastali).

(Art. 18 – Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 58 del 16.06.2020).

(*) Decreto Legge 35/2013.

NOTIZIE UTILI

1. L'Imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali è protrato il possesso.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi è il Sig. PALAZZI ROCCO.
3. Per chiarimenti o necessità relative al tributo in oggetto telefonare al n. 0345.49413, oppure inviando una e-mail all'ufficio TRIBUTI: ragioneria@comune.dossena.bg.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
PALAZZI ROCCO

